

## *Agricoli in montagna senza spesometro*

Produttore agricolo che opera in zona montana senza «spesometro». Il detto contribuente, infatti, resta obbligato esclusivamente a inviare, per l'ultima volta, la comunicazione riferita alle operazioni Iva del 2016. L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 105/E di ieri ha risposto a un interpello avente ad oggetto l'obbligo di trasmissione delle fatture emesse e ricevute, di cui all'art. 21, dl 78/2010, come modificato dal dl 193/2016, convertito nella legge 225/2016, per i produttori agricoli che applicano il regime di esonero. Nell'interpello viene rappresentata la situazione di una proprietaria, per successione, di terreni agricoli, mantenuti in ottime condizioni agronomiche e ambientali, collocati in aree montane, di cui all'art. 9, dpr 601/1973. L'erede-contribuente dichiara di avvalersi del regime di esonero, di cui al comma 6, dell'art. 34, dpr 633/1972, destinato ai produttori agricoli che non realizzano un fatturato superiore a 7 mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella tabella «A» del decreto Iva, e dichiara di possedere fondi ubicati, prevalentemente, in territori montani. L'istante, quindi, chiede all'Amministrazione finanziaria se è soggetto obbligato a rispettare il nuovo obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, stante il fatto che il 70% dei terreni sono ubicati in zona montana. L'Agenzia delle entrate prende atto che il contribuente opera su terreni collocati in aree montane e, quindi, precisa che non si deve far riferimento ai soggetti esonerati, di cui al comma 6, del citato art. 34 del decreto Iva, ma soltanto al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l'attività agricola, ricordando che si può trattare di terreni situati a un'altitudine non inferiore a 700 metri, compresi nell'elenco dei territori montani redatto dalla commissione censuaria centrale o facenti parte di comprensori di bonifica montana. Peraltro, la stessa agenzia è anche dell'avviso che l'attività esercitata nei terreni montani così identificati non deve essere esclusiva, con la conseguenza che rientrano nell'esonero disposto dall'art. 21, del dl 78/2010, i produttori agricoli che esercitano l'attività su terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane. Conclude l'agenzia che, in tale fattispecie, non ricorre l'obbligo di comunicazione dei dati Iva, introdotto dal comma 1, dell'art. 4, dl 193/2016 ma il contribuente è tenuto, per l'ultima volta, a inviare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva del periodo d'imposta 2016.

© Riproduzione riservata  
**Fabrizio G. Poggiani**

